

Originale



DELIBERAZIONE N. 16 del 23/03/2022

COMUNE DI CARPINETI
Provincia di Reggio Emilia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Sessione **Straordinaria**- seduta Pubblica di I^a convocazione.

**OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE)
MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA VARIAZIONE DELLE ALIQUOTE E APPROVAZIONE
ALIQUOTE ANNO 2022 A SEGUITO DELLA LEGGE DI BILANCIO 234/2021**

L'anno **2022** il giorno **23** del mese di **Marzo** alle ore **20.30** in Carpineti, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti norme di legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Sono presenti:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente
BORGHI TIZIANO	Sindaco	SI
LUGLI ROBERTO	Consigliere	SI
RUGGI FEDERICO	Consigliere	NO
COSTETTI MIRCO	Consigliere	SI
BORGHI GIORGIA	Consigliere	NO
ROSSI ENRICO	Consigliere	SI
CAMPANI GIANFRANCO	Consigliere	SI
LEVRINI MICHELA	Consigliere	SI
BENASSI MARCO	Consigliere	SI
FOGLI PATRICK	Consigliere	SI
ELISETTI CHIARA	Consigliere	SI
MIGLIACCIO RITA	Consigliere	SI
IBATTICI LUCA	Consigliere	SI
COSTI ENRICA	Assessore Esterno	NO

Partecipa il Segretario Comunale Marziliano Matteo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il signor BORGHI TIZIANO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Vengono destinati a fungere da scrutatori i consiglieri: CAMPANI GIANFRANCO - LEVRINI MICHELA - FOGLI PATRICK.

**ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE)
MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA VARIAZIONE DELLE ALIQUOTE E APPROVAZIONE
ALIQUOTE ANNO 2022 A SEGUITO DELLA LEGGE DI BILANCIO 234/2021**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Decreto Legislativo 28/09/1998, n. 360 – art. 1 comma 1°, il quale recita: “E’ istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche” e comma 3° (così come novellato dall’art. 1, comma 142, L. n. 296/2006) il quale recita “ I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2”;

VISTO l’articolo comma 3 bis del suddetto decreto ai sensi del quale il Comune può con il regolamento medesimo, stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

RICHIAMATO l’articolo 52 del D. Lgs n. 446 del 15 dicembre 1997, il quale attribuisce ai Comuni un’ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie;

VISTO l’art. 1, comma 169, Legge n. 296 del 27/12/2006, che prevede che gli enti locali deliberino le tariffe ed aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio - purché entro il termine predetto - abbiano effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento, salva la proroga di anno in anno in caso di mancata approvazione entro il termine sopra citato;

VISTO l’art. 53, comma 16, Legge 23 dicembre 2000, n. 388 il quale dispone che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti stessi, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio – purché entro il termine di cui sopra – hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento;

RICHIAMATO il comma 143 della Legge Finanziaria 2007 (L. 296/2006) che stabilisce che a decorrere dall’anno d’imposta 2007 il versamento dell’addizionale comunale IRPEF sia effettuato direttamente ai comuni di riferimento attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune, nonché il [D.M. 5 ottobre 2007](#) ed il [D.M. 22 ottobre 2008](#), emanati in attuazione della norma predetta;

DATO ATTO inoltre che ai sensi dell'art. 14, comma 8, del D. Lgs. n. 23/2011 (così come previsto dall'art. 4, comma 1, del D.L. n. 16/2012), a decorrere dall'anno 2011 le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma, 3 del decreto legislativo n. 360/1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce;

RICHIAMATO l'art. 4, comma 1-quinquies, del D.L. n. 16/2012 che prevede che a decorrere dall'anno 2012, entro trenta giorni dall'approvazione della delibera che istituisce l'aliquota relativa all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, i comuni sono obbligati a inviare al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze le proprie delibere ai fini della pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it;

DATO ATTO che - in virtù della modifica normativa apportata all'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 360/1998, ad opera dell'art. 8, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2014 - l'acconto dell'imposta in questione deve in ogni caso essere determinato sulla base delle aliquote ed eventuali soglie di esenzione vigenti nell'anno precedente;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

RICHIAMATO l'art. 8, comma 3, del D. Lgs. n. 175/2014 ai sensi del quale ai fini della pubblicazione sul sito www.finanze.gov.it le delibere devono essere trasmesse dai comuni esclusivamente per via telematica mediante l'inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale (www.portalefederalismofiscale.gov.it) e la contestuale compilazione dei dati relativi alle aliquote ed eventuali esenzioni stabilite;

RICHIAMATA la propria deliberazione n.59 del 14/12//2021 con la quale venivano stabilite per l'anno 2022 le seguenti aliquote differenziate per scaglioni di reddito IRPEF, (ferma restando l'esenzione d'imposta per i contribuenti in possesso di redditi imponibili non superiori ad €. 10.000,00):

- Redditi imponibili da 0 a 15.000,00 €. : aliquota 0,65 per cento;

- Redditi imponibili da 15.001,00 fino a 28.000,00 €. : aliquota 0,70 per cento;
- Redditi imponibili da 28.001,00 fino a 55.000,00 €. : aliquota 0,78 per cento;
- Redditi imponibili da 55.001,00 fino a 75.000,00 €. : aliquota 0,79 per cento;
- Redditi imponibili oltre 75.000,00 €. : aliquota 0,80 per cento;

DATO ATTO che la soglia di esenzione sopra indicata non va intesa come franchigia bensì come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta; in caso di superamento del limite di esenzione stabilito l'addizionale si applica sul reddito complessivo (art. 1, comma 11, D.L. n. 138/2011);

VISTA la legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) Articolo 1 – commi da 2 a 7, che prevede, allo scopo di ridurre la pressione fiscale sui redditi delle persone fisiche, la modifica delle aliquote e degli scaglioni IRPEF .Tale legge riduce da cinque a quattro gli scaglioni IRPEF modificando le aliquote nel modo seguente: la prima rimane invariata per lo scaglione fino a 15.000,00 (23%) , la seconda aliquota si abbassa da 27% al 25% per lo scaglione da 15.000,00 – 28.000,00, la terza passa dal 38% al 35% per lo scaglione 28.000,00- 50.000,00 e l'ultima rimane al 43%, per i redditi oltre i 50.000 euro (e non più oltre 75.000,00). Le nuove aliquote e gli scaglioni IRPEF, in vigore dal 2022, saranno quindi le seguenti:

- 23% fino a 15.000 euro;
- 25% oltre 15.000 e fino a 28.000;
- 35% oltre 28.000 e fino a 50.000 euro;
- 43% oltre 50.000 euro.

Come rappresentato nella tabella seguente:

Come cambiano gli scaglioni e le aliquote IRPEF

Fino al 2021		Dal 2022	
Scaglione	Aliquota	Scaglione	Aliquota
fino a 15.000	23%	fino a 15.000	23%
oltre 15.000 e fino a 28.000	27%	oltre 15.000 e fino a 28.000	25%
oltre 28.000 e fino a 55.000	38%	oltre 28.000 e fino a 50.000	35%
oltre 55.000 e fino a 75.000	41%	oltre 50.000	43%
oltre 75.000	43%	====	===

VISTO il Simulatore per l'addizionale comunale all'IRPEF sul Portale del federalismo fiscale dove è disponibile la versione aggiornata che tiene conto della riduzione, da cinque a quattro, degli scaglioni di reddito e può essere utilizzata dai Comuni per la simulazione degli effetti sul gettito dell'adeguamento delle aliquote ai nuovi scaglioni, al fine di garantire la parità di gettito;

RICHIAMATA la necessità di adeguare il regolamento del Comune di Carpineti dell'addizionale e le relative aliquote;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato col D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO della competenza del Consiglio Comunale ai sensi del disposto dell'art. 1, comma 142, della L. 296/2006, nonché dell'art. 42, comma 2, lettera f, del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 con nota protocollo n. 2721 del 16.03.2022 ;

UDITI gli interventi del Responsabile del Settore Finanziario Simona Mortari la quale illustra il punto posto all'o.d.g. del Consiglio Comunale, del Sindaco, del Consigliere Rita Migliaccio, del Consigliere Comunale Patrik Fogli e del Vice Sindaco Costetti Mirco;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 91 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale:

- tutti gli interventi relativi al presente punto all'o.d.g., sono riportati nella registrazione integrale della seduta su appositi supporti digitali e pubblicati sul sito dell'Ente;
- i supporti digitali sono conservati agli atti della Segreteria Comunale, assicurandone l'immodificabilità;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto;

CON la seguente votazione espressa per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti:

presenti	n.	11
votanti	n.	11
favorevoli	n.	7
contrari	n.	4 (Fogli Patrick , Elisetti Chiara , Ibattici Luca e Migliaccio Rita)
astenuti	n.	/

DELIBERA

DI MODIFICARE il Regolamento vigente come segue:

Art. 1- Aliquote

Le aliquote per l'anno 2022 sono impostate in base alle seguenti fasce di progressività:

Fasce di reddito (da, a) Aliquota		ALIQUOTA
0	15.000	0,65%
15.001	28.000	0,70%
28.001	50.000	0,75%
50.001		0,80%

Art. 2 – Soglia di esenzione

Ai fini dell'applicazione dell'aliquota di cui all'articolo 1 sono esenti i contribuenti con reddito imponibile annuo, ai fini dell'Addizionale comunale Irpef, non superiore a 10.000 Euro.

DI MODIFICARE per l'anno 2022 le seguenti aliquote differenziate per scaglioni di reddito IRPEF:

- Redditi imponibili da 0 a 15.000,00 €. : aliquota 0,65 per cento;
- Redditi imponibili da 15.001,00 fino a 28.000,00 €. : aliquota 0,70 per cento;
- Redditi imponibili da 28.001,00 fino a 50.000,00 €. : aliquota 0,75 per cento;
- Redditi imponibili oltre 50.001,00 : aliquota 0,80 per cento;

DI CONFERMARE per l'anno 2022 l'esenzione per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale comunale all'IRPEF, non superiore ad €. 10.000,00;

DI DARE ATTO che la soglia di esenzione sopra indicata non va intesa come franchigia, bensì come limite del reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta; in caso di superamento del limite di esenzione stabilito l'addizionale si applica sul reddito complessivo;

DI DARE ATTO:

- che la presente deliberazione ha natura regolamentare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997 e successive modificazioni, conformemente a quanto previsto dall'art. 1 comma 3 del D.Lgs 28/09/1998, n. 360 richiamato in premessa;
- che la presente deliberazione, ai sensi dell'art.1, comma 169, della legge 296/2006, ha effetto dal 1 gennaio 2022;
- che l'obbligo di invio della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui diventa esecutiva, sarà assolto, con la trasmissione per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico del Portale del Federalismo fiscale, come precisato dalla nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 24674 dell'11 novembre 2013;

DI DARE ATTO, altresì che al Comune di Carpineti viene garantita la parità di gettito come da simulazione sul portale del Federalismo fiscale allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

DI DARE MANDATO agli uffici competenti per la pubblicazione e per gli adempimenti connessi e conseguenti al presente atto;

CON SEPARATA ED UNANIME VOTAZIONE, espressa per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti:

presenti n. 11
votanti n. 11
favorevoli n. 7
contrari n. 4 (Fogli Patrick , Elisetti Chiara , Ibattici Luca e Migliaccio Rita)

astenuti n. /

DELIBERA, INOLTRE

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, valutata l'esigenza di fornire tempestivamente indicazioni precise sui parametri di calcolo del tributo.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 10**

Ufficio Proponente: **Ragioneria Personale**

Oggetto: **ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE)
MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA VARIAZIONE DELLE ALIQUOTE E APPROVAZIONE
ALIQUOTE ANNO 2022 A SEGUITO DELLA LEGGE DI BILANCIO 234/2021**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ragioneria Personale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 12/03/2022

Il Responsabile di Settore

Simona Mortari

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 12/03/2022

Responsabile del Servizio Finanziario

Simona Mortari

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

IL SINDACO
BORGHI TIZIANO

IL Segretario
Marziliano Matteo